

**CAPITOLATO NORMATIVO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE TOSCANA.**

---

## Indice

**Art. 1. OGGETTO**

**Art. 2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 3. DURATA**

**Art. 4. PERIODO DI PROVA**

**Art. 5. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**Art. 6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

**Art. 7. DEPOSITO CAUZIONALE**

**Art. 8. OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.**

**Art. 9. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

**Art. 10. NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA**

**Art. 11. CESSIONE E SUBAPPALTO**

**Art. 12. VERIFICHE DI CONFORMITA' O DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Art. 13. INADEMPIENZE E PENALITÀ**

**Art. 14. RISOLUZIONE**

**Art. 15. CAUSE DI RECESSO**

**Art. 16. CONVENZIONE**

**Art. 17. RESPONSABILE DELLA FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELLA ESECUZIONE CONTRATTUALE – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

**Art. 18. REFERENTE DEL FORNITORE**

**Art. 19. FORO COMPETENTE**

**Art. 20. NORME DI RINVIO**

**Allegato Stima dei fabbisogni**

### **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di tesoreria e di cassa per le Aziende Sanitarie ed Enti del Sistema Sanitario Regionale così come disciplinato nello schema di convenzione allegato agli atti di gara.

La presente procedura prevede la clausola d'estensione in conformità all'art. 17 *Opzione dei contratti* comma 4 del Regolamento dell'attività contrattuale di ESTAR n. 191 del 28/05/2015.

Nel presente documento il Fornitore si intende l'Istituto tesoriere – cassiere risultante aggiudicatario del servizio.

### **Articolo 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Per le modalità di svolgimento del servizio si rimanda integralmente al presente documento, a quanto disciplinato nello schema di convenzione e alla vigente normativa in materia.

Fermo restando quanto sopra previsto, il contratto sarà eseguito nei modi e nelle forme di cui agli artt. 297 e seguenti del DPR 207/2010 sotto la cura del Responsabile del Procedimento Aziendale per l'esecuzione e dell'eventuale Direttore dell'esecuzione, laddove nominato.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzato dal Responsabile del procedimento Aziendale per l'esecuzione, potrà essere formalizzato in apposito verbale, ai sensi dell'art. 304 del DPR 207/2010.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto è sottoposto a costante verifica per il puntuale adempimento del contratto.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione personale qualificato ed in numero costantemente adeguato alle esigenze del servizio ed individuerà una persona quale referente unico al quale le Aziende/Enti faranno costante riferimento.

### **Articolo 3 – DURATA**

L'affidamento del servizio avrà durata quinquennale, con facoltà di ripetizione annua fino ad un massimo di tre anni ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006.

Alla scadenza, l'ESTAR può disporre la proroga, alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza eccezione alcuna, fino ad un massimo di 180 giorni, al fine di consentire lo svolgimento di una nuova gara.

Per consentire l'allineamento temporale della scadenza di tutte le convenzioni che si andranno a stipulare durante tale periodo, si prenderà come riferimento la scadenza della prima convenzione stipulata..

### **Articolo 4 – PERIODO DI PROVA**

**I primi 6 (sei) mesi** d'espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova in cui l'ESTAR avrà la facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in caso di valutazione negativa motivata formulata dall' Azienda/Ente entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza di detto periodo. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni non dovesse rispondere alle norme previste dal presente capitolato, a discrezione dell'ESTAR, in accordo con l'Azienda/Ente, potrà essere concesso al Fornitore un ulteriore periodo di tre mesi al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'ESTAR procederà al recesso unilaterale del contratto. In tal caso il Fornitore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro nel nuovo

contraente. L'Azienda/Ente si riserva la facoltà di addebitare al primo i danni provocati e l'eventuale maggior onere derivante.

#### **Articolo 5 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il trattamento dei dati da parte di questo ESTAR e dell'Azienda/Ente avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

Il Fornitore e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall' Azienda/Ente, durante l'espletamento del servizio.

Con l'affidamento del presente appalto, l'Azienda/Ente, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente il Fornitore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente il Fornitore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Al Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- ☐ designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- ☐ verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- ☐ adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
- ☐ adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- ☐ provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- ☐ consentire all'Azienda/Ente i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- ☐ restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell' Azienda/Ente.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, l'Azienda/Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa /Ente o a terzi.

#### **Articolo 6 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

##### **Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore**

Nessuna variazione e/o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RES nei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

##### **Modifiche introdotte dall'Amministrazione**

Ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010 il Responsabile del procedimento aziendale per l'esecuzione, in coordinamento con l'eventuale Direttore dell'esecuzione, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi e con le modalità ivi previsti dalla normativa citata.

Con la sottoscrizione del contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda/Ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Variazioni delle prestazioni contrattuali

#### **Articolo 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Per l'espletamento del servizio, il Fornitore, in relazione all'art. 211 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare la cauzione definitiva.

#### **Articolo 8 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.**

Il personale addetto al servizio deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna ad esibire su richiesta dell'ESTAR o della Azienda/Ente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della

vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Assuntore non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

#### **Articolo 9 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

E' fatto obbligo al Fornitore di mantenere le Aziende sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti delle stesse Aziende.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire all'Azienda/Ente del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Articolo 10 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA**

Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi del Fornitore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo n°26 comma 3-bis) del D. Lgs.81/08, tenuto conto che il servizio in oggetto viene a classificarsi come "prestazione intellettuale", è da ritenersi escluso l'obbligo di stesura del D.U.V.R.I.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza al fine di una valutazione dei rischi di ciascuna Azienda/Ente, la ditta è tenuta a prendere visione del documento di valutazione rischi delle stesse collegandosi al sito [www.estar.toscana.it](http://www.estar.toscana.it).

Il Fornitore dovrà coordinarsi e cooperare con l'Azienda/Ente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, inoltre deve fornire alle stesse una relazione sulla sorveglianza sanitaria sui lavoratori e una relazione sugli infortuni.

#### **Articolo 11 – CESSIONE E SUBAPPALTO**

Non è consentita la cessione del contratto.

La cessione costituisce motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa del Fornitore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di Imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Per il subappalto e la relativa disciplina, si rimanda all'articolo 118 del D.lgs.163/06 e s.m.i.

#### **Articolo 12 – VERIFICHE DI CONFORMITA' O DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le



attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Per quanto non previsto nel presente articolo le attività di verifica sono disciplinate dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010 ed hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

### **Articolo 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato normativo, della Convenzione, ed in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali di natura tecnica ed economica, il Fornitore potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Per i disservizi documentati causati da un malfunzionamento delle macchine POS si applicano le penali previste nel rispettivo articoli dello Schema di convenzione .

L'Azienda/Ente contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Azienda/Ente, valutate le osservazioni formulate, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare dei costi dovuti in termini di spese e interessi passivi maturati sulle anticipazioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico; qualora il ritardo nell'adempimento determini un grave disservizio, l'Azienda/Ente, su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti all'attività, l'Azienda/Ente, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, potrà rivolgersi ad altra banca addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

## **Articolo 14 – RISOLUZIONE**

Le Aziende/Enti si riservano di risolvere la convenzione con effetti nei confronti del singolo Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 e ss. del cod. civ., qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all'aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l'applicazione di penalità.

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale da presentare alla Stazione Appaltante.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, le singole convenzioni cesseranno la loro efficacia, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- o in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- o allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
- o qualora il fornitore non proceda all'aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali richiesti dagli atti di gara;
- o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- o allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- o il fornitore ceda il contratto;
- o il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ESTAR.

L'ESTAR, o le singole Aziende nei limiti delle autorizzazioni di cui alla convenzione, hanno altresì la facoltà di risolvere il singolo contratto specifico ai sensi dell' art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- o il Fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- o il Fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto specifico;
- o il Fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
- o il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda/Ente di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- o il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- o il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- o il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ESTAR e/o Aziende;
- o il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;



- o si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda/Ente ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore);
- o si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- o si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive).
- o si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

#### **Articolo 15 - CAUSE DI RECESSO**

L'Azienda/Ente può recedere dal contratto anche parzialmente qualora il Fornitore non superi il periodo di prova di cui al presente documento oppure qualora nei servizi dell'Azienda/Ente intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. L' Azienda/Ente può inoltre recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Sarà altresì facoltà di ognuna delle parti di recedere anticipatamente dalla scadenza della convenzione, in qualsiasi momento, qualora la controparte si rendesse inadempiente delle obbligazioni qui assunte e degli obblighi derivanti dalle norme statali e regionali in materia.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

#### **Articolo 16 – CONVENZIONE**

I firmatari delle singole convenzioni e i destinatari del servizio sono le Aziende Sanitarie ed Enti del Sistema Sanitario Regionale Toscana o Enti convenzionati che chiederanno di usufruire del servizio durante la durata contrattuale.

Tutte le spese e tasse per la stipula dei contratti sono a carico del Fornitore, mentre quelle dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

#### **Articolo 17 – RESPONSABILE DELLA FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELLA ESECUZIONE CONTRATTUALE – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

ESTAR individua e nomina il Responsabile per la fase di gara che cura lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente fino all'aggiudicazione.

Il Responsabile della esecuzione, individuato ai sensi del DPGRT 21.01.2014, n. 3/R e nominato dalle rispettive Aziende Sanitarie/Enti provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso.

In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta al Fornitore i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione ad ESTAR nella figura del responsabile del procedimento.

Lo stesso autorizza l'avvio della esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR 207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

Il Responsabile della Esecuzione, inoltre, autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal codice e dal DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata del contratto.

Verrà nominato, nei casi previsti dall'art. 300 del DPR 207/2010 e richiamati nel DPGRT n. 3R/2014, un Direttore della Esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto. I rapporti tra il D.E.C e il RES sono disciplinati dal DPR 207/2010.

I nominativi del Responsabile della Esecuzione e del DEC saranno indicati nel contratto. Per la individuazione dei soggetti da nominare saranno applicate le regole di cui agli artt. 5 e 6 del citato DPRGT 3/R/2014.

#### **Articolo 18 - REFERENTE DEL FORNITORE**

I Fornitori devono nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo alla Aziende. Il Referente costituisce l'interfaccia del Fornitore nei confronti delle AA.SS Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica.

#### **Articolo 19- FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dove ha sede legale l'Azienda /Ente sottoscrittore della Convenzione.

#### **Articolo 20 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nello schema di convenzione e per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio, le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del C.C. alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 163/2006, al vigente regolamento dell'Attività Contrattuale di ESTAR, nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale, regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi.

Il direttore U.O.C. Acquisizioni Economiche e Arredi  
**dott. Antonio Riccò**

## Tabella fabbisogni

### POS e Punti prelievo Bancomat

Come richiesto all'art. 5 - *Installazione POS e relativo servizio di riscossione tramite bancomat e carta di credito ed all'art. Art. 23 - Altri servizi complementari della Convenzione*

Aziende Sanitarie	N POS fisici (da tavolo)	Punti prelievo bancomat (ATM)	Sportello avanzato
<b>Lotto 1</b>			
Azienda Sanitaria USL Centro	150	10	---
<b>Lotto 2</b>			
Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi	18	---	1
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	2	1	---
ISPO	5	---	---
<b>Lotto 3</b>			
Azienda Sanitaria USL Sud - Est	150	6	2
<b>Lotto 4</b>			
Azienda Ospedaliero – Universitaria Senese	12	3	---
<b>Lotto 5</b>			
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisa	40	1	---

**Locali in concessione** : Vengono forniti i dati ai fini della formulazione dell'offerta di cui al punto B)  
Scheda offerta quantitativa – economico del Disciplinare di gara.

Azienda Sanitaria	MQ per singolo locale	Ubicazione
<b>Lotto 1</b>		
Azienda Sanitaria USL Centro	non previsto	non previsto
<b>Lotto 2</b>		
Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi	non previsto	non previsto
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	non previsto	non previsto
ISPO	non previsto	non previsto
<b>Lotto 3 (Azienda USL Sud Est)</b>		
Grosseto	53	PO Misericordia Grosseto
Siena	73	PO Nottola Siena
Siena	73	PO Campostaggia Siena
Arezzo	130	PO San Donato Arezzo
<b>Lotto 4</b>		
Azienda Ospedaliero – Universitaria Siena	non previsto	non previsto
<b>Lotto 5</b>		
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisa	120	Edificio 30 all'interno di Cisanello

